



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 20 ottobre 2021

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere, relatore
Giovanni DALLA PRIA	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994 n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005 n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009 n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di stabilità 2017);

VISTA la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018);

VISTA la legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019);

VISTA la legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio 2020);

VISTA la legge 30 dicembre 2020 n. 178 (legge di bilancio 2021);

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2017/19, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 14/SEZAUT/2017/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2018/20, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 8/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR;

VISTA la deliberazione 21/2020/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2020;

VISTA l'ordinanza presidenziale 50/2019/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTI gli artt. 148 e 148-bis T.U.E.L.;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 12 maggio 2016;

ESAMINATI gli schemi di bilancio B.D.A.P. trasmessi dall'ente in osservanza dell'art. 227, comma 6, decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, secondo le tassonomie XBRL definite con decreto del Presidente della Corte dei conti del 21 dicembre 2015, n. 112, adottato ai sensi dell'art. 20-bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221;

ESAMINATE le relazioni sul Bilancio 2018-2020 e sui rendiconti di gestione per gli esercizi finanziari 2017 e 2018, redatte dall'Organo di revisione della Provincia di Padova;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 45/2021 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Consigliere Amedeo Bianchi;

FATTO

La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo finanziario per l'anno 2020, ha esaminato la documentazione relativa alla Provincia di Padova, ed in particolare:

- il questionario sul rendiconto relativo al rendiconto esercizio 2017, sul bilancio di previsione 2018/2020 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2018, di cui alle relative deliberazioni della Sezione delle Autonomie riportate in premessa;
- le relazioni dell'Organo di revisione relative ai bilanci di previsione e ai rendiconti, di cui al comma 166 dell'art. 1 della legge 266/2005;
- le certificazioni del saldo di finanza pubblica per gli esercizi 2017 e 2018;
- gli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP).

Le risultanze dell'istruttoria compiuta ed i rilievi emergenti dagli atti sono stati sottoposti dal Magistrato istruttore, nell'odierna adunanza, al Collegio che si è pronunciato come segue.

DIRITTO

La legge 5 giugno 2003 n. 131, contenente *“Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”* ha introdotto nell'ordinamento degli EE.LL. forme innovative di controllo originariamente definite di natura c.d. *“collaborativa”*, attribuite alla Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni e finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali, in relazione ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

A completamento del nuovo ordinamento dei controlli, la legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) ha previsto, per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti (che vi ha poi provveduto elaborando i questionari già richiamati in fatto). Nelle previsioni del legislatore, tale adempimento deve dare conto in particolare del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria, in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Nello scrutinio di legittimità la Corte costituzionale ha affermato che tale forma di controllo esterno sia *“ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità”* concorrendo *“alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno”* (sentenza n. 179 del 2007) ritenendo altresì che tale nuova attribuzione trovi diretto fondamento nell'art. 100 Cost., il quale come noto assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, dovendosi quindi

intendere il controllo “*sulla gestione del bilancio dello Stato*” ivi previsto come oggi esteso ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata.

A superamento della natura meramente “collaborativa”, con il decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, i controlli sui bilanci degli EE.LL. hanno assunto caratteri cogenti nei confronti dei soggetti destinatari, poiché - nel contesto della riforma costituzionale per il rafforzamento del principio dell’equilibrio di bilancio - il legislatore nazionale ha introdotto, nell’ambito delle verifiche ex legge n. 266/2005 cit., la possibilità di accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno (oggi superato dalla nuova regola contabile dell’equilibrio di cui alla legge 24 dicembre 2012 n. 243), che comporta per le amministrazioni interessate l’obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, come statuito dall’art. 148-bis del TUEL introdotto con l’art. 3, comma 1, lettera e) del citato decreto legge n. 174/2012.

La *ratio legis* che caratterizza l’evoluzione del sistema dei controlli sulle Autonomie locali può essere rinvenuta nella finalità di prevenire e/o contrastare le gestioni contabili viziate dalla carenza di equilibrio strutturale e dinamico, nel significato discendente dagli artt. 81 e 97 Costituzione, poiché tali situazioni di tipo disfunzionale si riversano sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, con la conseguente elusione dei limiti e dei vincoli apposti per la sana gestione economico-finanziaria con l’esercizio della funzione di coordinamento della finanza pubblica, riservata alla competenza esclusiva dello Stato ed orientata anche al rispetto degli obblighi e degli obiettivi nazionali-comunitari (cfr. Corte cost. sentenza n. 40 del 2014). Ne consegue che tale tipo di sindacato finanziario è esercitato nell’interesse dello Stato-Comunità per finalità che riguardano l’intero sistema della finanza pubblica allargata, e quindi il potere conferito alla Corte dei conti di adottare misure interdittive sulla gestione del bilancio dell’ente locale è anch’esso strumentale al perseguimento degli obiettivi fissati dalle politiche di bilancio nel rispetto degli obblighi assunti con l’Unione europea.

Pertanto, il nuovo sistema dei bilanci pubblici, emergente dal complesso delle disposizioni normative vigenti, tra le quali sono annoverate le disposizioni contenute nelle citate leggi n. 131/2003 e n. 266/2005, è orientato verso una duplice finalità del controllo finanziario sugli enti locali; infatti, da un lato, tale sistema è diretto a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati la reale ed effettiva situazione finanziaria e le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell’ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le misure correttive che ritengano più opportune; dall’altro lato il medesimo sistema, a fronte di irregolarità idonee a compromettere la stabilità finanziaria dell’ente assoggettato a controllo, può produrre effetti ed esiti cogenti, al fine di preservare l’integrità della gestione delle risorse pubbliche affidata all’ente controllato.

In tale contesto si inserisce la riforma operata dal decreto legislativo n. 118 /2011 che, in attuazione della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009 n. 42, di attuazione del

federalismo fiscale di cui all'art. 119 della Costituzione, ha avviato il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati, poiché dalla trasparenza finanziaria, dalla intelligibilità dei dati e dalla confrontabilità delle informazioni inserite in schemi di bilancio omogenei tra loro, dipende la corretta valutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti pubblici nazionali.

A complemento delle superiori osservazioni, vanno altresì richiamate le linee guida approvate dalla Sezione delle Autonomie, già citate nel preambolo (v. deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR, deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR), nelle quali è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità dell'ente locale di perseguire la effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione e, in particolare, la gestione finanziaria, il risultato di amministrazione e l'indebitamento.

Per quanto sopra esposto, all'esito dell'istruttoria svolta si segnalano, tra gli altri, i seguenti profili di criticità:

1. Mancata approvazione del rendiconto 2017 nei termini di legge

La Provincia di Padova ha approvato il rendiconto 2017 in data 7 maggio 2018, oltre il termine stabilito dall'art. 227, comma 2, del TUEL il quale prevede che il rendiconto della gestione debba essere deliberato dall'Organo Consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo.

La mancata approvazione del rendiconto nei termini può rappresentare un sintomo di criticità o di difficoltà dell'ente locale di fare corretta applicazione della normativa e dei principi contabili che disciplinano l'intera materia, atteso che il rendiconto della gestione rappresenta un momento essenziale del processo di pianificazione e di controllo sul quale si articola l'intera gestione dell'ente, in grado di contenere informazioni comparative e di misurare i valori della previsione definitiva confrontandoli con quelli risultanti dalla concreta realizzazione dei programmi e degli indirizzi politici, vale a dire dei risultati, valutandone eventuali scostamenti ed analizzandone le ragioni.

A tale riguardo va ricordata la previsione di cui dall'art. 9, comma 1 quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016 n. 113, il quale vieta, in caso di ritardo dell'adempimento, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto, altresì, divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione di legge.

2. Contrattazione decentrata integrativa

Si rileva che entro il 31/12/2018 non sono stati sottoscritti i contratti decentrati integrativi per l'area della dirigenza e per i dipendenti del comparto e che l'Ente non ha vincolato nel risultato di amministrazione le corrispondenti somme che, invece, parrebbero essere

“*state imputate all’esercizio successivo*” quando si è provveduto a sottoscrivere, previa autorizzazione alla stipula, entrambi gli accordi.

La Sezione rammenta che l’allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011, al punto 5.2, sancisce che “*in caso di mancata costituzione del fondo nell’anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale*”.

In argomento è stato da tempo puntualizzato dalle Sezioni regionali di controllo della Corte come la gestione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata passi necessariamente attraverso tre fasi obbligatorie e sequenziali: l’individuazione a bilancio delle risorse, la costituzione del fondo, l’individuazione delle modalità di ripartizione dello stesso mediante il contratto decentrato integrativo. Ne consegue che la costituzione del fondo deve avvenire tempestivamente (sarebbe auspicabile all’inizio dell’esercizio) per stabilire, contestualmente, le regole per la corresponsione del trattamento accessorio legato alla produttività individuale e collettiva sulla base di verificati incrementi di efficienza e che “*ogni ritardo sulla tempistica richiamata determina rallentamenti nel processo di individuazione della destinazione delle somme stanziare con ripercussioni negative sul procedimento di valutazione e attribuzione degli incentivi*” (Sezione regionale di controllo per il Veneto delibera n. 263/2016/PAR, Sezione regionale di controllo per Friuli Venezia Giulia, deliberazione n. 51/2016/PAR).

Con riferimento alle risorse variabili, pertanto, la giurisprudenza delle Sezioni regionali ha da sempre sottolineato l’importanza della tempestiva costituzione del fondo, pur trattandosi di risorse che devono essere rese disponibili solo a consuntivo, dopo aver accertato i risultati. Per tale ragione, solo l’atto di costituzione del fondo è idoneo ad imprimere vincolo contabile alle relative risorse, come espressamente sancisce l’allegato 4/2, il quale dispone che: “*... nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate*” (punto 5.2 dell’allegato 4/2).

Sul tema, è stato inoltre precisato che nel concetto “di quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale” non possono farsi rientrare le risorse variabili, sebbene disciplinate dalla contrattazione collettiva nazionale o dalla legge, atteso che le risorse di cui trattasi non possono né essere utilizzate per altri scopi, diversi da quelli prefissati, né, a maggior ragione, essere trasportate sull’esercizio successivo in caso di mancata destinazione nell’anno di riferimento. Diversamente ritenendo, esse finirebbero sostanzialmente per “stabilizzarsi” nel tempo, in contrasto con la *ratio* della previsione del CCNL e con la specifica finalizzazione delle risorse stesse che è alla base del loro stanziamento annuale. Pertanto, le risorse di cui si tratta, ove non finalizzate nell’anno nel quale sono stanziare, diventano economie di bilancio e tornano nella disponibilità dell’ente (Sezione regionale di controllo per il Molise, deliberazione n. 161/2017/PAR).

La più recente giurisprudenza contabile ha confermato tale l’orientamento fissando alcuni principi: a. la mancata costituzione del fondo nell’anno di riferimento salva esclusivamente la componente stabile dei fondi; b. le risorse variabili non possono

stabilizzarsi e, quindi, le stesse andranno in economia di bilancio, perdendo l'ente, in via definitiva, la possibilità di utilizzo; c. stessa sorte hanno anche le economie dei fondi degli anni precedenti, le quali, non essendo incluse nella costituzione del fondo non potranno più essere utilizzate (Sezione regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 7/2019/PAR).

È stato poi ulteriormente evidenziato come le risorse "trasportate", ancorché di parte stabile, debbano essere qualificate, nel fondo degli anni successivi, come risorse a carattere strettamente variabile, con espresso divieto, quindi, di utilizzarle per finanziare indennità fisse e continuative (Sezione regionale di controllo per il Molise, deliberazione n. 15/2018/PAR, Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 201/2019/PAR).

Il Collegio oltre a richiamare l'Amministrazione al rispetto delle disposizioni normative contrattuali in materia di contrattazione decentrata integrativa, raccomanda un'attenta applicazione dei principi contabili oltre che della giurisprudenza amministrativa e, in particolare delle pronunce di questa Corte.

3. Gestione dei residui ed efficienza nella riscossione

Questa Sezione, con deliberazione n. 170/2020/PRSP, raccomandava alla Provincia un attento e costante monitoraggio in merito alla gestione dei residui e alla loro riscossione, al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, nonché ai fini della costituzione di un adeguato fondo crediti di dubbia esigibilità.

Negli esercizi in esame il rapporto tra il FCDE e i residui attivi dei titoli I e III evidenzia una percentuale in netta diminuzione nell'esercizio 2018 (1,16%) rispetto all'esercizio precedente (16,29%):

FCDE	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione al 31.12	3.690.332,71	227.468,36
Totale residui attivi del titolo I	18.365.518,76	13.932.296,60
Totale residui attivi del titolo III	4.294.848,51	5.637.788,54
Rapporto tra FCDE e residui attivi titoli I e III	16,29%	1,16%

Nei documenti istruttori si legge che l'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione al 31.12 è stato quantificato in € 3.690.332,71 nel 2017 ed in € 227.468,36 nel 2018, secondo le modalità di calcolo prevista dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011). In merito alla diminuzione del FCDE nell'esercizio 2018 (227.468,36) rispetto all'esercizio precedente (3.690.332,71), si legge che: *"Risultano stralciati crediti inesigibili vantati nei confronti della società Padova T.R.E. S.r.l. relativi all'addizionale provinciale sul tributo smaltimento rifiuti solidi urbani per €3.519.319,84, con riduzione di pari importo del fondo crediti di dubbia esigibilità. Di tali crediti risulta allegato elenco al conto del bilancio"*.

Dall'analisi dei dati indicati in BDAP si rileva, altresì, che dei residui attivi concernenti il titolo I al 31.12.2018 (€ 13.932.296,60), solo l'8,80% (€ 1.226.399,58) deriva dalla gestione dei residui, mentre dei residui attivi relativi al titolo III (€ 5.637.788,54) ben il

61,74% (€ 3.480.515,69) proviene dalla gestione dei residui. Ne deriva che i residui attivi del titolo I e III derivanti dalla gestione residui sono pari complessivamente ad € 4.706.915,27 ed il rapporto tra il FCDE al 31.12.2018 (€ 227.468,36) e tali residui attivi risulta contenuto e pari al 4,83%.

Al riguardo, come da tabella che segue, si rileva una certa difficoltà di riscossione nella gestione dei residui del titolo III con una percentuale di riscossione in diminuzione nell'esercizio 2018 rispetto all'esercizio precedente (20,36% nel 2017 e 18,91% nel 2018):

RISULTATO GESTIONE RESIDUI	Rendiconto 2017 (iniziali + riaccertati) (c)	Rendiconto 2017 riscossioni in c/residui (d)	% (d/c)	Rendiconto 2018 (iniziali + riaccertati) (e)	Rendiconto 2018 riscossioni in c/residui (f)	% (f/e)
Titolo I	16.502.555,88	10.790.352,10	65,39%	14.392.638,47	13.166.238,89	91,48%
Titolo III	3.008.849,29	612.561,34	20,36%	4.292.251,67	811.735,98	18,91%
RISULTATO GESTIONE COMPETENZA	Rendiconto 2017 accertamenti (c)	Rendiconto 2017 riscossioni in c/competenza (d)	% (d/c)	Rendiconto 2018 accertamenti (e)	Rendiconto 2018 riscossioni in c/competenza (f)	% (f/e)
Titolo I	73.197.517,10	60.544.202,12	82,71%	74.123.817,60	61.417.920,58	82,86%
Titolo III	5.067.315,54	3.168.754,98	62,53%	5.816.468,55	3.659.195,70	62,91%

Tuttavia, l'adeguato livello di riscossione nella gestione dei residui del titolo I, nonché nella gestione di competenza per gli altri titoli di entrata, consentono di mantenere la cassa fluida e di non ricorrere ad anticipazioni di tesoreria.

Ciò premesso, la Sezione non può esimersi dall'esortare l'Amministrazione all'adozione di ogni idonea azione diretta a migliorare l'efficienza nella riscossione di tali residui, raccomandando un congruo accantonamento al FCDE, qualora si configurasse il rischio, ancorché parziale o ridotto, di non addivenire alla piena e completa riscossione dei crediti, rammentando l'importanza di tale attività e di tali strumenti per il mantenimento di solidi e stabili equilibri di bilancio.

Si rileva, inoltre, che l'Ente, al 31.12, presenta un carico elevato di residui passivi pari ad € 63.474.524,04 nel 2017 ed € 61.894.573,90 nel 2018 a fronte di residui attivi pari rispettivamente a € 43.169.899,01 ed € 33.290.814,18. Nello specifico emerge che il 58,72% nel 2017 (€ 37.271.881,82) e il 53,86% nel 2018 (€ 33.333.495,18) si riferiscono a debiti da pagare di parte corrente.

La Sezione evidenzia che la persistenza in più esercizi finanziari di una cospicua mole di residui passivi impone all'Ente di svolgere un'attività di costante monitoraggio al fine di evitare che si consolidi la prassi di accumulare debiti liquidi ed esigibili a fronte di entrate accertate e non riscuotibili nell'esercizio di competenza, con inevitabili ripercussioni sulla disponibilità di cassa e significativo stato di pericolo per gli equilibri di bilancio.

4. Organismi partecipati

Sulla base dei dati inseriti nel portale "Patrimonio PA" del MEF - Dipartimento del Tesoro, anno di riferimento 2018, si rileva la perdita di esercizio delle partecipate dirette:

“ITS risparmio energetico e nuove tecnologie” (quota di partecipazione 10,39% e perdita di esercizio € - 251.077) e “Musme - Fondazione Museo di Storia della Medicina e della Salute” (quota di partecipazione 16,67% e perdita di esercizio € - 71.518).

Nell'esercizio 2018 l'Ente ha accantonato sul fondo perdite aziende e società partecipate una quota di € 37.800,00 e, al riguardo, l'Organo di revisione ha dichiarato che le quote accantonate al fondo perdite partecipate, ai sensi dell'art. 1, comma 551 della legge n. 147/2013 e dell'art. 21 del decreto legislativo n. 175/2016, risultano congrue rispetto ai risultati di bilancio conseguiti dagli organismi partecipati.

È bene ricordare che l'argomento relativo agli organismi partecipati è stato ampiamente trattato da questa Sezione nella precedente deliberazione n. 170/2020/PRSP e in tale sede, in merito alle sopra citate partecipate, l'Ente comunicava che:

- la “Fondazione Istituto Tecnico Superiore (I.T.S.) Area Tecnologica dell'efficienza Energetica Risparmio Energetico e Nuove Tecnologie in Bioedilizia” chiudeva il 2019 con un utile di € 179.060,00. L'Amministrazione provinciale precisava, inoltre, che il bilancio di previsione per il 2020, come per gli scorsi esercizi, non evidenziava impegni economici a favore della Fondazione;
- le perdite di esercizio della “Fondazione Museo di Storia della Salute e della Medicina in Padova” sono coperte con la riserva accantonata con gli utili degli esercizi precedenti. Al riguardo l'Ente specificava che: *“Negli anni 2014 e 2015 la Fondazione ha ricevuto i contributi necessari per l'acquisto dei beni strumentali utili all'allestimento del Museo. Tali contributi sono stati imputati a competenza e l'utile è stato accantonato quale Riserva Indivisibile. Il costo dei beni ammortizzabili acquistati è invece ammortizzato in quote annuali in base alla durata dei vari beni. Questo ha determinato negli esercizi 2014 e 2015 un consistente avanzo di gestione e un disavanzo negli esercizi successivi. [...] Il bilancio di previsione della Provincia per il 2020 evidenzia l'impegno di € 30.000,00 a titolo di quota associativa a favore della Fondazione”*.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione, esaminato il questionario sul Rendiconto per l'esercizio 2017, Bilancio di Previsione per gli anni 2018/20 e sul Rendiconto per l'esercizio 2018 della Provincia di Padova:

- rileva il ritardo nell'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2017 e invita l'Ente ad attuare ogni utile iniziativa volta a garantire l'approvazione entro i termini stabiliti dalla legge;
- rileva la mancata sottoscrizione dei contratti decentrati integrativi entro l'esercizio di riferimento e invita il Segretario generale dell'Ente a vigilare e ad intervenire tempestivamente per garantire la corretta e puntuale applicazione dei principi contabili e della normativa in materia di contrattazione decentrata;
- invita l'Ente ad adottare ogni idonea azione diretta a migliorare l'efficienza nella riscossione dei residui del titolo III e raccomanda un attento e costante monitoraggio

in merito alla gestione dei residui passivi;

- raccomanda un attento e costante monitoraggio delle società partecipate esercitando in maniera autorevole e determinata i previsti compiti di vigilanza;
- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa al Presidente dell'Amministrazione e, per suo tramite, al Consiglio Provinciale; al Segretario generale, nonché al Presidente del Collegio dei revisori dei conti della Provincia di Padova per quanto di rispettiva competenza.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 20 ottobre 2021.

IL RELATORE

f.to digitalmente Amedeo Bianchi

IL PRESIDENTE

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 6 dicembre 2021

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

f.to digitalmente Letizia Rossini